



COMUNE DI ALSERIO
Provincia di Como

ICI 2011

L'imposta comunale sugli immobili deve essere versata da coloro che sono proprietari di immobili (fabbricati, aree edificabili) o titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione...) situati sul territorio del Comune di Alserio.

L'imposta può essere versata in due modi:

a) in un'unica soluzione entro il **16 giugno 2011** calcolando l'imposta dovuta applicando l'aliquota e la detrazione, ove prevista, in vigore nell'anno 2011;

b) in due rate:
ACCONTO entro il **16 giugno 2011**
In questo caso l'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta calcolata tenendo conto dell'aliquota e della detrazione previste nell'anno 2010;

SALDO entro il **16 dicembre 2011**.
L'importo di questa seconda rata deve essere pari all'I.C.I. dovuta per l'anno 2011, che si calcola tenendo conto dell'aliquota e della detrazione previste per l'anno 2011, detratto l'acconto già versato a giugno.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1, comma 166 Legge n. 296/2006).

Il versamento si effettua con **bollettino di c/c postale n. 9042984** intestato a **COMUNE DI ALSERIO - ICI SERVIZIO TESORERIA**, presso gli uffici postali o con modello F24 in Banca o in Posta..

Non si deve versare l'imposta se l'importo dovuto è inferiore a € 2,07.

Per calcolare l'imposta dovuta occorre tenere conto delle seguenti aliquote per l'anno 2011:

(ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19/04/2011)

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	5,0 ‰ detrazione € 103,29
AREE FABBRICABILI	6,5 ‰
ALIQUOTA ORDINARIA	6,5 ‰

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è confermata la detrazione di **€ 103,29**.

Esenzione

A norma del D.L.27/05/20008 N.93 , a decorrere dall'anno 2008 è **abrogata l'applicazione dell'ICI sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** ad esclusione delle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento Comunale I.C.I. vigente, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza.

L'assimilazione all'abitazione principale prevista dal sopra indicato comma 1 opera limitatamente ai soggetti passivi che si trovano nel rapporto di parentela ivi previsto con almeno un utilizzatore.

PER LE AREE EDIFICABILI

La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio 2011.

Si ricorda che con apposita delibera sono stati stabiliti dei **valori minimi indicativi per le aree fabbricabili** ai fini dell'imposta comunale sugli immobili - del 2011

RESIDENZIALI (ZONE B-C)	
costo base di calcolo	€ 100,00
con indice volumetrico fino a 0,30 mc/mq compreso con concessione semplice	€ 100,00
con indice volumetrico fino a 0,30 mc/mq compreso soggetto a piano attuativo	€ 80,00
con indice volumetrico fino a 0,30 mc/mq compreso soggetto a piano attuativo per edilizia economico popolare (o quota parte)	€ 70,00
con indice volumetrico fino a 0,40 mc/mq con concessione semplice	€ 110,00
con indice volumetrico fino a 0,40 mc/mq soggetto a piano attuativo	€ 88,00
con indice volumetrico fino a 0,40 mc/mq compreso soggetto a piano attuativo per edilizia economico popolare (o quota parte)	€ 77,00
PRODUTTIVE (ZONE D1-D2)	
costo base di calcolo	€ 90,00
intervento con semplice concessione edilizia	€ 90,00
Intervento soggetto a piano attuativo (P.I.P.)	€ 63,00
COMMERCIALI (ZONE D4)	
costo base di calcolo	€ 120,00
Intervento con semplice concessione	€ 120,00
Intervento soggetto a piano attuativo	€ 96,00

A partire dal 01/01/2008 la **DICHIARAZIONE ICI** è stata soppressa per tutte quelle variazioni nel possesso registrate con atto del notaio, che utilizza a tal fine il "modello unico informatico". Si tratta quindi delle compravendite, o delle variazioni della percentuale di possesso, o di altri atti relativi a costituzione o trasferimento di diritti reali per i quali le informazioni vengono recepite e trasmesse ai pubblici registri immobiliari dal sistema notarile. In tutti questi casi il contribuente è esonerato dal presentare la dichiarazione Ici in quanto i dati sul possesso degli immobili ai fini dell'Ici sono reperibili dal Comune direttamente tramite la consultazione della banca dati catastale.

Le altre variazioni nel possesso, che non riguardano i notai, e che generano una diversa base imponibile (es. valore area edificabile) o le variazioni nell'utilizzo del bene che determinano una diversa aliquota (uso gratuito, abitazione principale, ecc.) devono essere dichiarate utilizzando il modello ministeriale di dichiarazione Ici. La dichiarazione Ici va consegnata al Settore Tributi o spedita a mezzo di raccomandata con la dicitura, sulla busta, "Dichiarazione I.C.I." entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è intervenuta la variazione.

Ricordiamo che, in caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze, è possibile avvalersi del **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Per altre informazioni contattare l'ufficio tributi allo 031-630063.